

ECONOMICO/ FINANZIARIO

27 Maggio 2020

Alle aziende associate

## **SOSPENSIONE DEI TITOLI DI CREDITO FINO AL 31 AGOSTO 2020**

Gent.li Associati,

Il Decreto Legge Liquidità n. 23/2020, all' art. 11, ha disposto la sospensione dei termini di scadenza, che decorrono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto esecutivo.

Un emendamento approvato il 18 maggio 2020 ha sancito che la predetta sospensione avrà efficacia fino al 31 agosto 2020.

Pertanto, un titolo già in corso al 9 marzo riprenderà il suo decorso a partire dal 1° settembre 2020, mentre un titolo che avrebbe dovuto avere il suo corso tra il 9 marzo e il 31 agosto inizierà a decorrere, anch'esso, dal 1° settembre 2020.

La sospensione opera sia per i debitori che per gli obbligati di garanzia, che avranno la facoltà di recedere.

### **- Applicazione**

La sospensione si applica anche ad assegni bancari e postali e tutte le figure coinvolte nella gestione e utilizzo dei titoli di credito enunciati in precedenza (Banche – Poste – Pubblici Ufficiali incaricati di elevare i protesti).

### **- Assegni bancari e postali**

Per gli assegni bancari e postali non avendo un termine di scadenza, viene attivata la sospensione per il termine di richiesta di incasso del beneficiario. Non vi sarà impedimento da parte dei beneficiari di presentare il titolo al pagamento, che comunque rimarrà in stato di sospensione, ma potrà essere pagato dalla Banca o Posta, ma nel caso di mancanza di fondi, il protesto e le sanzioni previste saranno temporaneamente inapplicabili. Per cui, in questo periodo, non potrà essere inviato alcun preavviso di revoca per gli assegni privi di copertura, nel caso fosse già stata avviata l'istruttoria di revoca il termine dei 60 giorni per eseguire il pagamento tardivamente è comunque sospeso.

La valutazione di merito relativa alla disponibilità dei fondi, l'eventuale possibilità di elevare il protesto dovranno essere valutati alla scadenza del periodo di sospensione.

Oltre a quanto sopra, vengono sospese anche le trasmissioni, da parte dei pubblici ufficiali, alle Camere di Commercio, dei protesti o altre contestazioni ricompresi nel periodo dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, nel caso l'istruttoria fosse già partita e le contestazioni già pubblicate, le Camere di Commercio avranno l'obbligo di disporre la cancellazione d'ufficio.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 [c.zamparelli@confapiemilia.it](mailto:c.zamparelli@confapiemilia.it) e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 [d.paradiso@confapiemilia.it](mailto:d.paradiso@confapiemilia.it)) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

